

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 50

REG. AREA

Oggetto: Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto,. Revoca/annullamento gara in autotutela - CIG: 58272449DD – CUP : E18I12001210006 –

L'anno Duemilaquindici i il giorno 20 del mese luglio nel proprio ufficio,

PREMESSO CHE:

Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 10.10.2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 18.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di € 1.200.000,00;

- con determina n. 46 del 25.06.2014 è stata avviata la gara di appalto mediante procedura Aperta, ed approvati e gli atti di gara, ex art. 55, comma 2, lett. a) e art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento della esecuzione di lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, servendosi anche della piattaforma Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l, cui il Comune di Montepaone aveva aderito con delibera di Giunta comunale n G.C. n. 12 del 22/04/2013;

- con Delibera n. 32 del 30.04.2015 l'ANAC ha deliberato che "il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo, pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito, conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel";

Vista delibera n. 9 del 28.05.2015, del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stata revocata la delibera di C. c. n. 12 del 22.04.2013 avente ad oggetto: "Centrale Unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche amministrazioni – approvazione accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis del Dlgs 12.04.2006n. 163 e ss. mm. ii. ;

Vista la nota prot. 3686 del 14.05.2015 dell'Ufficio di Segreteria generale del Comune di Montepaone avente ad oggetto: deliberazione Anac n. 32 del 30.04.2015 "istruttoria su asmel consortile a r l come centrale di committenza degli enti locali aderenti" direttiva agli uffici;

Considerato che l'Ente ha posto all'Anac un quesito relativamente ai provvedimenti conseguenti alla deliberazione ANAC n. 32 del 30.04.2015, in quanto il bando in oggetto è stato pubblicato sul sito della Centrale di Committenza, società consortile Asmel;

Vista la risposta dell' ANAC, prot. n. 78057 del 18.06.2015, con la quale ha deliberato che rientra nella discrezionalità delle singole amministrazioni la scelta di provvedimenti adottate in merito alle procedure di gara ancora in corso e per le quali si è fatto ricorso ad Asmel, tenendo in considerazione sia lo stato della procedura, sia i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato inoltre che in data 24.06.2015, con Ordinanza n. 2544, il TAR del Lazio ha rigettato la proposta di sospensiva presentata dall'Asmel, ritenendo la società consortile <eccentrica> e <non riconducibile ad alcuno dei soggetti aggregatori ammessi dalla legge>, stante la presenza di un'associazione di diritto privato non riconosciuta,

Atteso che le motivazioni puntuali del TAR del Lazio confermerebbero che le gare effettuate dall'Asmel per conto dei Comuni siano del tutto prive di presupposto di legittimazione;

Visto l'art. 23 – ter comma 1 modificato dall'art. comma 1 della Legge n. 11 del 27.02.2015 di conversione del D.L. 192/2014 (CD Milleproroghe) come modificato dall'art. 8 comma 3- ter, L. 11 del 27.02.2015, ai sensi del quale “le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del dlgs 163/2006, modificato da ultimo dall'art. 23 bis del, presente decreto entrato in vigore il 1° settembre;

Ritenuto pertanto di dover annullare in sede di autotutela la procedura di gara in oggetto in considerazione delle importanti indicazioni recate dalla deliberazione Anac n. 32 del 30.04.2015 e dell'Ordinanza n. 2544/2015 del TAR del Lazio, onde evitare aspetti di illegittimità della stessa;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08. 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/00 e s.m.i.;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Ritenta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del dlgs 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre, per le motivazioni sopra esposte, la revoca/annullamento della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori “recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto”;
- 3) di provvedere, con successiva determinazione, all'approvazione dei nuovi atti nonché a dare il via alla nuova procedura per l'appalto dei lavori “recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto” e alla pubblicazione di apposito avviso di revoca/annullamento;
- 4) di stabilire, che non comporta il presente provvedimento profili di carattere finanziario, quindi non necessitando di visto di regolarità contabile, l'immediata eseguibilità del presente atto;
- 5) di trasmettere copia della presente atto per conoscenza all'Asmel;
- 6) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti” previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;

Il Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP.
(Geom. Francesco Ficchi)



La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/07/15 al 07/08/15

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

